

Omissis

Svolgimento del processo

1. I.L. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha revocato l'indulto applicato in relazione alla pena infettagli con sentenza del 14 giugno 2006, irrevocabile il 25 febbraio 2008, per avere l'I. commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore, il 1 agosto 2006, della L. n. 241 del 2006 di concessione di indulto, un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

2. Sostiene il ricorrente che, pur avendo tempestivamente nominato un difensore di fiducia e pur essendo stata la prima udienza rinviata proprio per omesso avviso al suo difensore, la successiva udienza del 9 maggio 2011 fu celebrata senza che quell'avviso fosse stato comunicato ed egli, presente nell'occasione, fu assistito da un difensore nominato d'ufficio.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di norma processuale posta a presidio del diritto di difesa, la cui inosservanza è sanzionata da nullità assoluta.

3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando che il difensore non avvisato era stato in realtà nominato dall'I. nel diverso giudizio di cognizione, senza che il ricorrente provvedesse a confermarne la nomina anche nel procedimento di esecuzione, pur essendo stato avvisato, nel decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio davanti al giudice dell'esecuzione, della facoltà di nominare uno o più difensori di fiducia; nè alla predetta nomina l'I. provvede nell'udienza camerale alla quale, pure, partecipò.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato.

Dal controllo degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che: a) l'I. nominò l'avvocato F.R. del foro di S. Maria Capua Vetere in data 12 febbraio 2011 per l'udienza camerale fissata per il giorno 11 marzo 2011 davanti al giudice dell'esecuzione; b) l'udienza dell'11 marzo 2011 fu preliminarmente rinviata al 9 maggio successivo per omesso avviso al difensore, di cui l'I., detenuto, non aveva precisato l'esatto recapito, risultando iscritti altri omonimi avvocati presso il medesimo foro; c) il 16 marzo 2011 la cancelleria, che già aveva rivolto un primo invito all'I. perché precisasse il recapito del nominato difensore, sollecitò l'interessato a fornire la detta indicazione, senza esito; d) all'udienza del 9 maggio l'I., presente, fu assistito dal difensore di ufficio, avvocato G.P., e non fu sollevata alcuna eccezione con riguardo alla rituale instaurazione del contraddittorio.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per omesso avviso al difensore di fiducia, posto che deve escludersi l'idoneità della nomina, nel caso in cui il difensore prescelto sia omonimo di altri colleghi appartenenti al medesimo foro e l'interessato non precisi il recapito dello stesso, nè fornisca altri dati atti ad identificarlo con precisione.

Questa Corte, invero, ha già affermato l'inefficacia della nomina del difensore di fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi dello stesso, non essendo configurabile un onere dell'autorità procedente di integrare eventuali carenze della medesima nomina (Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, dep. 04/09/2009, Stilo, Rv. 244911, pertinente ad un caso di nomina priva del nome di battesimo del difensore e del suo recapito professionale).

Va aggiunto che la nullità denunciata integrerebbe, comunque, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p., come tale soggetta ai limiti sostanziali e formali di deducibilità previsti dall'art. 182 c.p.p., commi 1 e 2, e, perciò, non deducibile dall'I. per avervi dato causa con l'incompleta indicazione dei dati identificativi del nominato difensore e, neppure, eccepita nell'udienza camerale svoltasi alla presenza dell'interessato e del suo difensore di ufficio immediatamente dopo il preteso mancato avviso al difensore di fiducia.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.